

Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/06

(Aggiornamento al 23 novembre 2011)

[A - QUESITI DI NATURA GENERALE](#)

[B - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA](#)

[C - QUESITI RELATIVI ALLA FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)

[D - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO](#)

[E - QUESITI RELATIVI ALLA SCHEDE DI RILEVAZIONE BASATE SU EVENTI](#)

A - QUESITI DI NATURA GENERALE

A1. Quali sono le stazioni appaltanti tenute all'invio dei dati alla Sezione centrale dell'Osservatorio? Cosa deve intendersi per "Stazioni appaltanti di ambito statale" e "Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale" ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008?

Si chiarisce che le stazioni appaltanti (o tipologie di stazioni appaltanti) assoggettate all'obbligo di trasmissione dei dati alla Sezione centrale dell'Osservatorio - qualificate nel Comunicato del Presidente dell'Autorità come "Stazioni appaltanti di ambito statale" e "Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale" - sono quelle ricomprese, a titolo meramente esemplificativo, nella seguente elencazione:

Stazioni appaltanti di ambito statale:

1. le Autorità governative centrali di cui all'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri (loro uffici centrali, decentrati o periferici), la Consip, nonché la DigitPA;
2. le forze armate e i corpi di polizia.

Stazioni appaltanti e Enti aggiudicatori di interesse nazionale e/o sovranazionale:

1. gli organismi di diritto pubblico di rilievo nazionale ed i concessionari di lavori, servizi e forniture pubbliche, quali, per esempio: l'ENAC, l'ENAV, l'ANAS S.p.A., R.F.I. S.p.A., Cento Stazioni S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A., Italferr S.p.A., TAV S.p.A., nonché le società di costruzione e gestione autostradale;
2. gli Enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali l'INAIL, l'INPS, l'INPDAP, ecc. e altre categorie di enti pubblici di livello nazionale quali, per esempio, l'Agenzia del Territorio, del Demanio, delle Entrate e delle Dogane;
3. gli Enti di ricerca (es. ISTAT) e sperimentazione di livello nazionale;
4. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovranazionale nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica (ENI S.p.a, SNAM RETE GAS S.p.a., S.G.M., EDISON etc.);
5. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovranazionale nei settori della produzione, trasporto e distribuzione dell'elettricità (ENEL S.p.a, TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.a., etc.);

6. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nel campo dei servizi ferroviari (FS S.p.a., Trenitalia S.p.a. etc.);
7. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nel settore dei servizi postali (Poste Italiane S.p.a. etc.);
8. altri soggetti quali: la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., gli Enti Parco Nazionali, le Autorità di Bacino nazionali e sovraregionali, il CNR, i Monopoli di Stato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Sviluppo Italia S.p.a., ora Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. etc.

A2. Come deve essere effettuata la comunicazione dei dati nel caso di “associazioni di stazioni appaltanti”?

Il sistema di anagrafica SIMOG consente, allo stato, la gestione in automatico di stazioni appaltanti e di associazioni, unioni, consorzi costituiti tra le stesse, nel caso abbiano personalità giuridica. È previsto, inoltre, l'accreditamento di associazioni, unioni, consorzi costituiti tra stazioni appaltanti che non hanno personalità giuridica, previa valutazione dell'istanza presentata a cura del soggetto capofila ai competenti Uffici della Sezione centrale dell'Osservatorio sui contratti pubblici.

A3. Ai fini dell'individuazione delle soglie cui riferirsi per verificare l'insorgenza o meno dell'obbligo dell'invio dei dati sui contratti tramite i sistemi informatici dell'Autorità, quale importo rileva?

L'importo è da riferire al valore stimato del singolo contratto (importo a base di gara al netto dell'IVA ma comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza).

A4. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di appalto in lotti per il quale è stato preso un unico CIG?

Il sistema informatico permette l'inserimento di più schede di aggiudicazione (e correlate schede successive) in corrispondenza di un singolo CIG; tale funzionalità consente, nel caso rappresentato, di gestire l'invio delle schede informative relative ai diversi contratti associati al medesimo CIG. Resta inteso che, secondo le disposizioni da ultimo impartite dal Consiglio dell'Autorità, per gare su più lotti è, allo stato, obbligatorio richiedere un CIG per ogni singolo lotto ricompreso nell'appalto.

A5. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di contratti per i quali non è stato richiesto il CIG?

Le ipotesi che nella fattispecie possono ricorrere sono le seguenti:

AGGIUDICAZIONI ANTECEDENTI AL 1° MAGGIO 2008 (LAVORI):

- a) appalto espletato prima dell'obbligo di richiesta del CIG;
- b) appalto espletato in vigenza dell'obbligo di richiesta del CIG, per il quale non è stato richiesto tale codice;

AGGIUDICAZIONI SUCCESSIVE AL 1° GENNAIO (SERVIZI E FORNITURE) O AL 1° MAGGIO 2008 (LAVORI):

- c) appalto espletato prima dell'obbligo di richiesta del CIG;
- d) appalto espletato in vigenza dell'obbligo di richiesta del CIG, per il quale non è stato richiesto tale codice.

Nei casi di cui ai punti a) e b) l'invio dei dati dovrà essere assicurato con le previgenti modalità. Nei casi di cui ai punti c) e d) la trasmissione dei dati dovrà essere comunque assicurata con il

nuovo sistema informativo SIMOG, provvedendo a richiedere il CIG anche se riferito ad appalti già banditi e/o aggiudicati.

A6. Quali sono gli adempimenti da porre in essere qualora non si sia provveduto ad acquisire il CIG secondo le vigenti modalità ed a trasmettere i dati dei relativi contratti?

Qualora la stazione appaltante abbia provveduto a perfezionare l'originaria procedura di scelta del contraente senza richiedere il CIG e le circostanze non consentano, in relazione allo stato d'avanzamento del procedimento, l'assunzione di specifici provvedimenti correttivi, la stessa deve provvedere ad acquisire il CIG (cfr. FAQ n. 5) e versare - pur se scaduti i termini temporalmente previsti - la relativa quota di contribuzione. In tali ipotesi la stazione appaltante, sulla scorta delle indicazioni già fornite dall'Autorità, dovrà altresì provvedere alla trasmissione dei dati del contratto ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice.

A7. Come devono comportarsi i soggetti tenuti alla trasmissione all'Autorità dei dati sui contratti pubblici, in caso di appalti aggiudicati contemporaneamente in lotti distinti?

Nel caso di appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, l'obbligo informativo nei confronti dell'Autorità sussiste con riferimento a ciascuno di essi. In particolare, e con riguardo ai singoli lotti facenti capo alla stessa procedura di gara:

1. nel caso di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture il cui valore stimato risulti superiore alla soglia di euro 150.000, la trasmissione dei dati all'Autorità deve essere effettuata secondo le disposizioni di cui al comunicato del Presidente del 4 aprile 2008 "TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI";
2. nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture il cui valore stimato risulti di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui al comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 "TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI - ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE".

A8. Nel caso di appalti di servizi e forniture nei settori ordinari, occorre comunque procedere con le comunicazioni riferite agli stati d'avanzamento, alle sospensioni, alle varianti, agli accordi bonari ed ai subappalti?

Per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi nei settori ordinari (ex art. 7, comma 8, lett. b) del Codice) ricorre l'obbligo di compilazione delle schede relative all'avanzamento, qualora l'importo contrattuale risulti pari o superiore a 500.000 euro. Le stazioni appaltanti sono, pertanto, tenute alla trasmissione dei dati riferiti all'avanzamento dell'esecuzione del contratto e, quindi, alla trasmissione dei dati relativi agli eventuali pagamenti corrisposti in corso d'opera al raggiungimento della soglia di importo o allo spirare dello specifico periodo temporale, contrattualmente previsti. Le altre fattispecie di comunicazione previste per i contratti di lavori relative a sospensioni, varianti, accordi bonari e subappalti devono essere comunque effettuate - se ricorrenti - anche con riferimento ai contratti di servizi e forniture.

A9. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati di un contratto qualora, in corso d'opera, si verifichi il fallimento del soggetto esecutore?

In caso di fallimento dell'impresa esecutrice (o di risoluzione per grave inadempimento), ex art. 140 del Codice, è facoltà dell'amministrazione di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori in relazione alle cinque migliori offerte (escluso l'originario aggiudicatario).

Nei casi suddetti di interruzione del contratto e riaffidamento delle opere di completamento, il

sistema informativo consente la creazione di una nuova scheda di aggiudicazione riferita al nuovo contratto, assicurando l'“associazione” dello stesso al contratto originario, per il quale occorre, peraltro, fornire gli elementi di chiusura compilando le apposite schede “Fase di conclusione del contratto” e “Fase di collaudo” in cui occorrerà indicare i dati richiesti, così come desumibili dallo stato di consistenza redatto ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 163/06 (o da documento analogo).

A10. eliminata

A11. Nel caso di contratti relativi alla concessione di mutui da parte di istituti finanziari, come deve essere calcolato il valore complessivo stimato dell'appalto?

Per procedere alla quantificazione dell'importo a base d'asta delle suddette fattispecie, occorre riferirsi alla disciplina contenuta nell'art. 29, comma 12 del Codice. In tale ipotesi, il valore complessivo dell'appalto deve quindi essere stimato tenendo conto unicamente dell'ammontare degli interessi passivi e delle ulteriori somme eventualmente da riconoscere a titolo di spese accessorie all'istituto finanziatore concedente (onorari, commissioni e altre forme di remunerazione).

A12. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di concessione di lavori pubblici e/o di servizi pubblici nei settori ordinari?

Le stazioni appaltanti, nel caso di indizione di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, sono obbligate all'acquisizione del CIG ed al versamento della relativa contribuzione all'Autorità. Nelle more dell'implementazione di schede specifiche per la fattispecie, le comunicazioni successive all'acquisizione del CIG dovranno avvenire con le modalità attualmente a disposizione.

Con riferimento alle concessioni di servizi pubblici, l'Autorità ha già chiarito nelle istruzioni operative relative alla contribuzione in fase di gara, che anche tale fattispecie è da assoggettare all'obbligo della richiesta del CIG e della relativa contribuzione.

A13. Il concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice è assoggettato all'obbligo di trasmissione dei dati dei contratti affidati/aggiudicati?

Gli appalti aggiudicati da un concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice - in quanto procedure selettive comunque correlate all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità - sono da assoggettare all'obbligo di acquisizione del CIG e di versamento del contributo, nonché alla successiva trasmissione dei relativi dati informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice.

A14. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio le società concessionarie autostradali) sono assoggettati agli obblighi di comunicazione dei dati in relazione a contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria?

I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di affidamento di appalti di servizi e forniture non risultano soggetti all'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, né quindi sono sottoposti agli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità.

A15. Nel caso di affidamento di servizi di tesoreria/cassa, come deve essere calcolata la base d'asta ed il relativo contributo all'Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?

Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto specificamente disciplinato all'articolo 29 “Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici”, comma 12, lettera a.2). È, pertanto, sulla base del valore complessivo stimato del

contratto che l'amministrazione dovrà calcolare l'importo del versamento dovuto all'Autorità. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede informative dovrà tener conto del fatto che:

1. l'importo relativo alle somme a disposizione, rinvenibile nella sezione "Dati economici dell'appalto" della scheda "Fase di aggiudicazione" deve ricomprendere tutte le spese accessorie dell'appalto, quali per esempio le spese per la pubblicità di gara, il contributo all'Autorità etc.;
2. il campo relativo all'importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda "Fase di aggiudicazione" può all'occorrenza - nel caso di non individuazione dello stesso - essere valorizzato con la cifra "0" (zero);
3. non vanno compilate né trasmesse le schede informative relative alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, anche qualora si tratti di contratti di valore stimato uguale o maggiore di euro 500.000, bensì unicamente quelle relative alla "Fase iniziale di esecuzione del contratto", alla "Fase di conclusione del contratto" ed alla "Fase di collaudo".

A16. Nel caso di affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio), come deve essere calcolata la base d'asta ed il relativo contributo all'Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?

Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella precedente FAQ n. 15.

A17. Nel caso di affidamento di servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, come deve essere calcolata la base d'asta e come devono essere trasmessi i dati informativi?

Per il calcolo del valore complessivo dell'appalto da assumere come base d'asta e per la quantificazione della contribuzione all'Autorità, il punto 2 della Determinazione n.5 dell'Autorità del 20 ottobre 2011 fornisce indicazioni in merito. Tale fattispecie risulta assoggettata agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010.

A18. Nel caso di affidamento di servizi di portierato e reception, come deve essere calcolata la base d'asta ed il relativo contributo all'Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?

Per il calcolo del valore complessivo dell'appalto da assumere come base d'asta e per la quantificazione della contribuzione all'Autorità ci si può utilmente riferire a quanto disciplinato dall'art. 29 del Codice dei contratti. Tale fattispecie risulta assoggettata agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del Codice, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010.

A19. Nel caso di contratti d'acquisto di terreni o fabbricati esistenti, occorre versare il contributo all'Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?

L'art. 19 del Codice (contratti di servizi esclusi) chiarisce, tra l'altro, che tale norma non si applica ai contratti pubblici "aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali

beni ...". Per tali contratti non ricorrono quindi le condizioni per la richiesta del CIG, per il versamento della contribuzione all'Autorità e per i connessi ulteriori adempimenti.

A20. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di gare d'appalto annullate, revocate o senza esito?

Le informazioni afferenti a gare d'appalto annullate/revocate successivamente alla pubblicazione del bando, ovvero a gare dichiarate deserte, ovvero ancora a gare che non hanno prodotto esito a seguito di offerte irregolari, inammissibili, non congrue o inappropriate, devono essere trasmesse compilando nei termini temporali previsti (30 giorni dall'approvazione degli esiti della procedura di gara) la sezione "Dati comuni" della scheda "Fase di aggiudicazione". Qualora l'annullamento/revoca della procedura avvenga dopo aver ottenuto il CIG ma prima della pubblicazione del relativo bando di gara, il RUP, utilizzando l'apposita funzionalità della procedura informatica implementata per la scheda di rilevazione dati gara, potrà richiedere la cancellazione del numero gara e del/i CIG assegnati dal sistema, indicando le specifiche motivazioni della richiesta.

A21. Con quale tempistica vanno trasmesse le schede informative relative ad appalti che prevedano prestazioni progettuali contestualmente all'esecuzione delle opere?

Le fattispecie in esame sono quelle richiamate all'art. 53, c. 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici. In base al nuovo regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010, l'art. 169 (Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare) dispone per tale fattispecie dapprima la redazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa (a seguito di disposizione di servizio del responsabile del procedimento), quindi la sua approvazione da parte della stazione appaltante secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e la conseguente consegna dei lavori nei termini temporali previsti dall'art. 153 del predetto D.P.R. La scheda relativa alla "fase iniziale del contratto" dovrà essere trasmessa all'Osservatorio entro 60 giorni dalla consegna dei lavori. Per le fattispecie che contemplano anche prestazioni progettuali a carico dell'impresa, la disciplina vigente prevede che "il pagamento della prima rata d'acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori". Pertanto, dalla data di pagamento di tale prima rata d'acconto decorreranno i termini previsti (60 giorni) per l'invio della scheda "fase di esecuzione ed avanzamento".

A22. Risultano assoggettate agli obblighi informativi verso l'Autorità gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire?

Gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo di cui agli articoli 32, comma 1, lett. g) e 122, comma 8 del Codice sono soggetti al Codice dei contratti pubblici; pertanto, per essi occorrerà provvedere a richiedere il CIG, a versare il contributo all'Autorità ed a trasmettere i relativi dati informativi.

A23. Come si può ottenere la modifica e/o integrazione di schede già compilate e confermate?

La modifica e/o integrazione di uno o più campi di schede già salvate o confermate, in una fase successiva all'acquisizione del CIG può essere richiesta attraverso la procedura all'uopo predisposta e rinvenibile nel sistema di comunicazione dati - SIMOG. E' fondamentale indicare la motivazione per cui si presenta la richiesta. Nel caso particolare, la richiesta di modifica del Settore indicato nella scheda "Dati Comuni" è accettabile solo se non sia stata ancora salvata o confermata la scheda "Fase di Aggiudicazione". In caso contrario, qualora quest'ultima fosse stata già salvata o confermata non si potrà procedere alla modifica, ma bisognerà utilizzare la procedura di "Cancellazione" di tutte le schede a valle, partendo dall'ultima comunicata (cfr. quesito successivo).

A24. Come si può ottenere la cancellazione di schede “duplicate – compilate per errore – non dovute – ecc.” ?

La cancellazione di schede successive all’acquisizione del CIG può essere richiesta attraverso la procedura all’uopo predisposta e rinvenibile nel sistema di comunicazione dati - SIMOG. E’ fondamentale indicare la motivazione per cui si richiede la cancellazione. Bisogna inoltre fare attenzione alla propedeuticità della scheda di cui si richiede la cancellazione in quanto, qualora fosse già stata comunicata una scheda successiva, si dovranno attivare tante richieste di cancellazione quante sono le schede a valle salvate o confermate, a partire dall’ultima comunicata.

B - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

B1. Qual’è la data da cui far decorrere il termine di 30 giorni per l’invio della scheda di aggiudicazione?

Il termine di 30 giorni di cui sopra dovrà coincidere con la data desumibile dal provvedimento amministrativo che accerta l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (quindi aggiudicazione definitiva) a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte dell’offerente. Nel caso di procedure negoziate, per le quali non risultino agevolmente individuabili i provvedimenti amministrativi predetti, per l’individuazione della data di decorrenza occorrerà riferirsi al primo atto utile con il quale la stazione appaltante manifesta all’appaltatore la volontà di accettare l’offerta, ovvero di affidare l’appalto.

B2. Nel caso in cui non sia puntualmente individuabile il luogo di esecuzione del contratto e la prestazione sia richiesta con riferimento ad un ambito territoriale esteso, come si deve procedere nella valorizzazione del campo “Codice del luogo di esecuzione del contratto”?

Laddove il lavoro/servizio/fornitura non sia puntualmente localizzabile in considerazione della natura del contratto, in alternativa al codice ISTAT, che indica il comune di localizzazione, la provincia o la regione amministrativa, è utilizzabile il codice NUTS, che consente di associare la localizzazione all’ambito provinciale, ovvero all’ambito regionale, a quello macroregionale o a quello nazionale o estero (codice extra-regio).

B3. Nel quadro economico della scheda aggiudicazione è richiesto l’inserimento delle somme a disposizione, tanto per gli appalti di lavori, che per quelli di servizi e forniture. Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati se, nel caso di servizi e forniture, non risultano somme a disposizione?

Le “somme a disposizione” sono puntualmente individuate dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento all’appalto di lavori. Per la compilazione del campo ci si può riferire in via analogica alla disciplina dettata per i contratti di lavori e, quindi, comunicare gli stessi elementi informativi (se presenti) anche nel caso di appalti di servizi e forniture. Nell’elencazione dettata dalla norma è, peraltro, ricompresa l’I.V.A. e le altre eventuali imposte, i cui importi devono essere comunque oggetto di comunicazione.

B4. Come occorre compilare i campi relativi alla sezione “Inviti e offerte/soglia di anomalia”, presenti nella scheda di aggiudicazione?

Il campo “Numero offerte ammesse” deve essere valorizzato indicando il numero di offerte per le quali è stata verificata la correttezza formale da parte della Commissione di gara e che sono state ammesse alle successive fasi di gara. I campi “Offerta di massimo ribasso” e “Offerta di minimo ribasso” devono riportare rispettivamente il massimo ed il minimo ribasso tra tutti quelli formulati dagli offerenti prima del “taglio delle ali”, di cui all’art. 86, comma 1 del Codice. Il campo “Valore soglia di anomalia” corrisponde al valore calcolato ai sensi dell’art. 86, comma 1 del Codice. Il campo “Numero offerte \geq soglia di anomalia” deve essere valorizzato riportando il numero di

offerte \geq alla soglia di anomalia stessa, incluse quelle ricomprese nelle “ali”. Il campo “Numero imprese escluse automaticamente” va compilato indicando il numero di imprese escluse automaticamente dalla gara per aver presentato un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia. Il campo “Numero imprese escluse per insufficienti giustificazioni” deve contenere il numero di offerte escluse a seguito di procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 88 del Codice.

B5. Quali sono le corrette modalità di compilazione delle sezioni “Dati procedurali dell’appalto” e “Pubblicità dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” nel caso di appalti nei settori speciali, laddove è previsto che la gara possa essere indetta a mezzo di avviso periodico indicativo, avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione o bando di gara, ex art. 224, c. 1 del Codice?

La disciplina concernente le modalità di indizione di una gara d’appalto ed il relativo regime di pubblicità nei settori speciali, è sostanzialmente diversa da quella dei settori ordinari. Alla luce di ciò, nella scheda informativa relativa alla “Fase di aggiudicazione” è stata prevista sia l’acquisizione dell’informazione relativa alla specifica modalità di gara prescelta, sia l’acquisizione dei dati relativi alle modalità di pubblicizzazione della gara stessa in relazione all’importo stimato del contratto. Nel caso in cui la gara dia luogo a più contratti, la stazione appaltante che avrà richiesto in sede di pubblicazione i necessari CIG, una volta espletate le distinte procedure selettive, provvederà a comunicare le relative aggiudicazioni contraddistinte dai singoli CIG, fornendo anche le informazioni sull’effettuata pubblicità dell’originaria gara.

B6. Quali sono le corrette modalità di compilazione della sezione “Prestazioni progettuali” presente nella scheda “Fase di aggiudicazione e di definizione della procedura negoziata”?

Le informazioni da fornire con riguardo alla progettazione differiscono a seconda che si tratti di appalto di sola esecuzione, ovvero di appalto che ricomprende anche prestazioni progettuali. Nel caso di appalto di sola esecuzione, i campi della scheda vanno valorizzati fornendo unicamente i dati riferiti al/ai progettista/i che hanno preso parte alla progettazione posta a base di gara; l’applicativo tiene conto delle circostanze che in concreto possono verificarsi ed è in grado di acquisire i dati di tutti i progettisti incaricati, sia interni che esterni alla stazione appaltante. Di contro, nel caso di appalti che prevedono lo svolgimento di parte della progettazione a carico del soggetto aggiudicatario, le informazioni devono essere rese sia con riferimento ai progettisti che hanno preso parte alla progettazione posta a base di gara (sia essa preliminare, che definitiva), sia con riferimento alla parte di progettazione (definitiva e/o esecutiva) in capo al soggetto aggiudicatario. In tale ultimo caso, dovrà essere indicata la tipologia del soggetto incaricato della prestazione, che potrà essere o “Aggiudicatario qualificato”, ovvero “Progettista qualificato incaricato dall’aggiudicatario”, quindi, forniti i dati anagrafici dei relativi progettisti; sempre in tale caso, inoltre, i campi “data” afferenti all’affidamento dell’incarico ed alla consegna del progetto non dovranno essere valorizzati.

C - QUESITI RELATIVI ALLA FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

C1. Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa alla fase di “Inizio esecuzione del contratto”?

La scheda “Inizio esecuzione del contratto” deve essere inviata entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero dall’avvio dei servizi o forniture. Nel caso di consegne frazionate/parziali, il termine per la trasmissione della scheda decorre dalla prima consegna parziale effettuata; con la scheda “Fase di conclusione del contratto”, il responsabile del procedimento comunicherà, poi, la data dell’avvenuta consegna “definitiva”.

C2. Quali sono le date da indicare come inizio e fine fornitura nel caso di acquisto di beni, nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche?

In caso di contratto di fornitura nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche, le date da indicare come inizio e fine della fornitura non sono quelle riferite alle singole consegne dei beni, bensì quelle relative all'esecuzione dell'intero contratto, così come desumibili dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (o da documento similare) e dal documento riportante la data di ultimazione delle prestazioni.

D - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO

D1. Come vanno valorizzati i campi “Data stato di avanzamento” e “Importo SAL” della scheda relativa alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto con riguardo ad un appalto di lavori?

La data da riportare nel campo “Data stato di avanzamento” è quella di emissione dello stato di avanzamento redatto del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010. Nel campo “Importo SAL” va riportato l'importo dello stato di avanzamento dei lavori cui ci si riferisce, inteso come l'importo progressivo (riferito, quindi, a tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite cumulativamente a quella data), espresso al netto dell'eventuale ribasso offerto dall'appaltatore.

D2. Nel caso di appalto di lavori che preveda contabilizzazioni separate delle opere (ex art. 197 del D.P.R. n. 207/2010), quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d'avanzamento dei lavori?

Il sistema informativo SIMOG gestisce l'acquisizione dei dati relativi ai SAL ed ai certificati di pagamento in modo automatico, non tenendo conto della numerazione dei SAL operata dalla stazione appaltante; ciò consente l'acquisizione dei dati anche nel caso di gestione separata della contabilità con assegnazione, da parte della stazione appaltante, dello stesso numero progressivo a più SAL riferiti alle diverse categorie di lavori ricompresi nell'appalto (esempio: SAL n. 1-A, SAL n. 1-B etc.).

D3. Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d'avanzamento nel caso di contratti di servizi o di forniture e nel caso di contratti “misti” nei settori ordinari di importo uguale o superiore a 500.000 euro?

Come chiarito con la FAQ n. A8, anche per le fattispecie suddette occorre comunicare i dati relativi all'avanzamento del contratto utilizzando l'apposita scheda informativa. In tali casi i pagamenti (diversamente da quanto avviene per i lavori, laddove risultano di norma correlati al raggiungimento di una soglia d'importo) vengono sovente effettuati in acconto all'appaltatore a scadenze prefissate assumendo la forma di un canone (mensile, bimestrale, trimestrale etc.), ovvero a seguito dell'emissione di fattura successiva alla mera esecuzione di parte delle prestazioni previste contrattualmente, ovvero ancora ricorrendo alla combinazione di tali modalità. Al ricorrere di queste circostanze, il dato relativo all'avanzamento del contratto ed alla progressione dei pagamenti va comunicato con riferimento al cumulo dei pagamenti stessi, effettuati nei confronti dell'appaltatore nel quadrimestre di riferimento (nel caso di appalti di durata inferiore o uguale all'anno) o nel semestre di riferimento (nel caso di appalti pluriennali), valorizzando il campo “Importo stato d'avanzamento” ed indicando nel campo “Data stato d'avanzamento” la data di conclusione del periodo temporale cui ci si riferisce; l'inizio del primo periodo temporale di riferimento va fatto coincidere con la data d'inizio dell'esecuzione, comunicata con la scheda “Fase iniziale di esecuzione del contratto”.

D4. Quali sono le corrette modalità di comunicazione degli stati d'avanzamento relativi a contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari di importo inferiore a 500.000 euro?

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro, non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati d'avanzamento, e pertanto risulta non obbligatorio l'invio delle relative schede informative afferenti alla "Fase di esecuzione e avanzamento del contratto".

E - QUESITI RELATIVI ALLA SCHEDE DI RILEVAZIONE BASATE SU EVENTI

E1. Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa all'evento "sospensione" dell'esecuzione del contratto?

La data da cui decorre l'obbligo per l'invio della scheda suddetta è quella del relativo verbale di sospensione. L'utente, peraltro, una volta confermata la scheda nel sistema SIMOG, dovrà perfezionarla successivamente con l'inserimento della data della "ripresa", negli stessi termini temporali previsti per la sospensione, e confermarla nuovamente.

E2. Se la sospensione dei lavori ha una durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale, quali sono i termini per l'invio dei dati al riguardo previsti?

Nel caso in cui ricorra la richiamata circostanza in merito ad una sospensione dei lavori già comunicata, il termine dei 60 gg. previsto per la comunicazione di legge decorre dalla data di superamento del quarto del tempo contrattuale. L'utente, quindi, utilizzando il sistema SIMOG, dovrà richiamare la scheda in questione integrandone i contenuti e, quindi, riconfermarla.

E3. Da quale data decorre l'obbligo di trasmissione della scheda "istanza di recesso" relativa alla fattispecie di cui all'art. 153, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 (recesso dell'appaltatore)?

L'obbligo di trasmissione della scheda ricorre unicamente in presenza di istanza di recesso, nelle specifiche ipotesi di cui all'art. 153, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010. La data dalla quale far decorrere i 60 giorni per la trasmissione dei dati all'Autorità è quella della presentazione dell'istanza di recesso da parte dell'impresa.